

COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO
(Provincia di Cosenza)



**AGGIORNAMENTO PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
2018- 2020**

(articolo 1, commi 8 e 9, della L. 6-11-2012 numero 190, recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)

*A cura della d.ssa Silvia Giambarella
Resp.le della prevenzione della corruzione*

*Approvato con delibera di G.M.
n.20 del 30/01/2018*

Sommario

PREMESSA	4
1. Il Responsabile del Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	5
2. L'aggiornamento del PTPC secondo le indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 al Pna).....	6
3. L'analisi del contesto	6
3.1 L'analisi del contesto esterno	7
3.1.2 Le caratteristiche generali della popolazione, il territorio e l'evoluzione urbanistica. .	7
3.1.3 L'Economia.....	9
3.2 L'analisi del contesto interno	10
3.2.1 Gli Organi Istituzionali del Comune.....	10
3.2.2 La Struttura organizzativa.....	10
3.2.3 L'amministrazione	12
3.2.4 Organigramma Del Comune Di San Marco Argentano.....	13
4. Analisi delle aree di rischio.....	14
4.1 La individuazione, la valutazione ed il trattamento del rischio.....	14
4.2 Principi per la gestione del rischio (tratti da uni iso 31000 2010).....	14
4.3 Individuazione delle attività esposte a rischio di corruzione nell'ente.....	16
4.5 La mappatura dei processi	19
<i>Tabella 1 - Valutazione del rischio</i>	36
<i>Tabella 2 - Valutazione complessiva del rischio</i>	38
Mappatura dei procedimenti e valutazione del rischio.....	38
<i>Tabella 3 - Valutazione complessiva del rischio per procedimento</i>	39
5. Trattamento del rischio	42
6. Le singole Misure	43
6.1 La Formazione in tema di anticorruzione.....	43
6.2 Il codice di comportamento	44
6.3 La rotazione	44
6.4 La tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito c.d. Whistleblowing.	44
6.5 Altre misure specifiche.....	49
7. TRASPARENZA: approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da intendersi quindi come articolazione del presente Piano di prevenzione della corruzione, garantendo in tal modo anche l'integrazione con il Piano triennale della performance.	50
7.1 Amministrazione Trasparente ed Accesso Civico.....	51
7.2 Il nuovo accesso civico e gli altri diritti di accesso ai documenti amministrativi 51	
7.3 Gli altri diritti di accesso	51
7.4 Il diritto di accesso del consigliere comunale.....	52

7.5	Accesso ai propri dati personali detenuti da chiunque in una banca dati cartacea o informatica	52
7.6	Accesso dell'avvocato ai dati della PA per le indagini difensive	52
7.7	Accesso ambientale	52
7.8	Accesso sugli appalti	53
7.9	Accesso e riservatezza dei dati personali	53
7.10	Il "freedom of information act" (FOIA).....	53
7.11	L'accesso civico generalizzato	54
7.12	Le esclusioni all'accesso civico generalizzato	54
7.13	L'esercizio dell'accesso civico -l'istanza	54
7.14	L'avvio del procedimento e la chiusura "semplice"	54
7.15	La chiusura del procedimento dopo l'avviso ai controinteressati	55
7.16	La segnalazione dell'omessa pubblicazione	56
7.17	La trasparenza e le gare d'appalto	56
8.	TRASPARENZA	57
9.	Monitoraggio del Piano.....	62
10.	Collegamento con il Piano della performance	62

PREMESSA

La legge 6.11.2012 n.190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", all'articolo 1, comma 8, impone all'organo di indirizzo politico l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, su proposta del responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il Piano che segue si svolge in una linea di continuità rispetto a quello dell'anno precedente per una serie di motivi:

- La normativa anticorruzione necessita di essere ben assimilata dagli uffici e pertanto si ritiene che un cambiamento continuo sia di ostacolo all'assimilazione e all'applicazione delle misure previste nel piano
- Diverse misure del piano precedente hanno valenza pluriennale e quindi necessitano di più annualità per essere messe in pratica
- Considerata la stratificazione della normativa in materia da parte del Legislatore e dell'ANAC, si ritiene che il Piano necessiti di adattamento e aggiornamento alle novità intervenute nel corso dell'anno 2017 come ad esempio l'emanazione della legge del 30 novembre 2017 n. 179 recante "*disposizioni per la tutela di autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" (entrata in vigore il 29 dicembre 2017)

La legge 190/2012 non definisce il concetto di "corruzione", ma pone lo stesso in una nuova prospettiva di prevenzione generale sul versante amministrativo. Esso, infatti, assume una accezione ampia e omnicomprensiva di "malagestio" in quanto non più solo legata all'accertamento di responsabilità penalmente rilevanti, ma anche al contrasto di tutte quelle situazioni di "cattiva gestione" che compromettono il prestigio, l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

L'obiettivo del Piano Anticorruzione di San Marco Argentano è quello di inculcare e sviluppare la "cultura del rispetto delle regole" ritenendo che molti comportamenti di dipendenti e amministratori integrano ipotesi di corruzione senza esserne consapevoli.

L'EVOLUZIONE NORMATIVA

La norma fondamentale è la legge 190/2012, c.d. legge Severino, con la quale sono state messe a sistema una serie di normative preesistenti che avevano trattato in maniera disomogenea l'argomento in primis la legge 241/90 su accesso e trasparenza.

Si sono susseguiti i D. Lgs. 33/2013 e 39/2013 rispettivamente sulla trasparenza amministrativa e sulla incompatibilità/inconferibilità degli incarichi.

Nel 2015 è stata la volta degli aspetti penali della materia : la legge n. 69 del 27 maggio 2015 ha rivisto tutti i reati corruttivi, inasprendo le pene e prevedendo che non è possibile fruire della sospensione condizionale della pena e del patteggiamento se prima non si restituisce interamente il frutto della corruzione.

Nel 2016 è stata la volta del D. Lgs. 97/2016, meglio conosciuto come FOIA (Freedom of Information Act), che, in attuazione dell'art. 7 della legge delega 124/2015 c.d. Madia, ha riscritto parti sostanziali del D. Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e accesso civico.

Non è possibile trascurare il nuovo Codice degli Appalti, approvato con il D. Lgs. 50/2016 che ha sostituito completamente tutta la precedente normativa in materia.

Complessivamente si nota una sempre più marcata delegificazione della materia; infatti, in nome della semplificazione e dell'accelerazione delle procedure, si opta per strumenti normativi sempre più leggeri:

- in materia di corruzione si passa dalla legge, massimo strumento di garanzia , (la 190/2012) al decreto legislativo (il D. Lgs. 97/2016)
- in materia di appalti l'attuazione delle norme è affidata non più ad un regolamento governativo approvato con DPR, con tutte le conseguenti garanzie procedurali e di controllo, (DPR 207/2010) ma a semplici Deliberazioni dell'ANAC.

Dall'analisi dell'evoluzione normativa si può comprendere quanta importanza il Governo dia all'implementazione di misure sempre più efficaci per la prevenzione del fenomeno corruttivo.

Nel 2017 sono state 4 le principali novità normative, che hanno determinato le modifiche apportate dal presente PTPCT al precedente piano triennale :

- La legge 30 novembre 2017, n. 179 in materia di whistleblowing recante *“disposizioni per la tutela di autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”* (entrata in vigore il 29 dicembre 2017)
- l'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione adottato con la delibera 22 novembre 2017 n. 1208.
- il decreto legislativo 74 del 25/5/2017 sulla valutazione della performance dei pubblici dipendenti
- la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2017 *“Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (FOIA)”*

1. Il Responsabile del Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Responsabile della Prevenzione della corruzione ai sensi dell'art comma 6, della L.06/11/2012, n.190 è il Segretario Comunale.

Al RPC compete in particolare:

- redigere il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il RPCT non dispone attualmente di una struttura a supporto per l'attuazione del Piano.

Al fine di non lasciare solo il Segretario nel campo in parola, sono individuati i seguenti soggetti che coadiuvano il RPCT nella predisposizione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ente:

- Tutti i sei Responsabili dei settori (posizioni organizzative) coadiuvano quale supporto conoscitivo e operativo e sono responsabili della pubblicazione sul sito dedicato alla Trasparenza degli atti relativi al proprio ambito di competenza.

- Una risorsa umana appartenente al settore AA.GG. curerà, più in generale, la completezza dei dati inseriti sul sito “Amministrazione Trasparente”.

E' garantita l'assenza di conflitto di interesse per il RPCT in quanto non è componente del nucleo di valutazione.

2. L'aggiornamento del PTPC secondo le indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 al Pna)

Con deliberazione n.1208 del 22/11/2017, il consiglio dell'ANAC, sulla base dell'esame di un campione rappresentativo di Piani di prevenzione della corruzione, ha approvato l'Aggiornamento 2017 al Pna; in questo aggiornamento sono evidenziate carenze e criticità di cui gli enti pubblici devono tener conto in sede di aggiornamento dei PTPC.

Tra i diversi aspetti da riconsiderare ai fini dell'aggiornamento di che trattasi si rilevano secondo l'ANAC, i seguenti punti :

- La personalizzazione dei Piani
- Il processo di approvazione che coinvolga gli Organi politici e rafforzamento della partecipazione
- Il sistema di monitoraggio
- L'analisi del contesto esterno
- La mappatura dei processi
- L'analisi e la valutazione del rischio
- Il trattamento del rischio
- La trasparenza

L'adeguamento il Piano 2018/2020 si caratterizza dunque perché:

- resta ferma l'impostazione relativa alla gestione del rischio anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche;
- in ogni caso, approfondisce quanto già elaborato in via generale nei Piani precedenti.
- Tiene conto di quanto evidenziato dall'ANAC prevedendo gli opportuni accorgimenti.

3. L'analisi del contesto

La prima fase della gestione del rischio è quella dell'analisi del contesto in cui si colloca l'Ente, della specificità dell'ambiente socio- culturale e delle caratteristiche organizzative interne.

3.1 L'analisi del contesto esterno

3.1.2 Le caratteristiche generali della popolazione, il territorio e l'evoluzione urbanistica.

L'analisi della struttura della popolazione del Comune evidenzia, seppur lieve, un costante decremento.

I principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a San Marco Argentano evidenziano le situazioni di seguito riportate.

L'Indice di vecchiaia, che rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione e che è il rapporto percentuale tra il numero degli ultra sessantacinquenni ed il numero dei giovani fino a 14 anni: anche in tale ambito si registra una incidenza maggiore della popolazione anziana.

L'indice di dipendenza strutturale, che rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (014 e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni): negli anni dal 2013 al 2017 si registrano 48 individui a carico ogni 100 che lavorano.

Un altro dato caratterizzante è rappresentato dalla popolazione straniera residente.

Gli stranieri residenti a San Marco Argentano rappresentano il 1,5% della popolazione residente.

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 26,3% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (23%) e delle Filippine (10,4%).

Il territorio del Comune di San Marco Argentano è uno dei più estesi della provincia di Cosenza avendo una estensione di 74 kmq con sviluppo prevalente secondo la direzione nord-ovest/sud-est.

Esso confina:

- *a nord con i Comuni di Fagnano Castello, S. Caterina Albanese e Roggiano Gravina;*
- *ad est con il Comune di Tarsia;*
- *a sud con i Comuni di Cervicati e di Mongrassano;*
- *a ovest con Fagnano Castello.*

Oltre alla vastità del territorio, si rileva la posizione baricentrica del Comune di San Marco Argentano rispetto all'intera provincia di Cosenza, intermedia tra Cosenza e Castrovillari, tra la costa Ionica (Sibari) e il Tirreno (Cetraro-Paola), e tra l'altopiano della Sila ed il sistema montuoso del Pollino.

L'evoluzione urbanistica del Comune dal dopoguerra ad oggi può essere suddivisa in tre periodi.

Il primo periodo riguarda gli anni cinquanta e sessanta dove non si rileva la necessità di sviluppo urbanistico. Ciò a ragione della situazione economica negativa di tale periodo del dopoguerra e poi per la forte emigrazione che caratterizzerà questa comunità dagli anni '50 in poi. Ne deriva che in questo periodo non si avvertì la necessità di dover regolamentare lo sviluppo del territorio ricorrendo alla strumentazione urbanistica posta in essere dalla legge 17

agosto 1942 n.1150 (Legge urbanistica) e dove l'urbanistica è intesa come disciplina necessaria per un corretto governo del territorio.

Ne deriva che nel predetto periodo lo sviluppo urbanistico del territorio avviene in modo spontaneo e senza alcuna strategia di sviluppo, benché in questa fase si determinano situazioni urbanistiche che incideranno nello sviluppo dei periodi successivi.

Infatti, in questo periodo comincia a delinearsi la formazione di un nuovo agglomerato urbano, quello di Pianette o di Cerreto. In questo periodo viene realizzata nel centro urbano la cd. "variante", che partendo dalla Fontana dei Comunisti si ricollegava più a valle con Via Duca degli Abruzzi. Un'opera questa che consentiva di decongestionare la viabilità del centro abitato determinando la linea di sviluppo urbano per i decenni successivi. Nello stesso periodo veniva realizzato il collegamento da località Cimino allo Scalo ferroviario, determinando in tal guisa le basi per la formazione dell'attuale area industriale del Fullone. Nello stesso periodo vengono realizzati opere di urbanizzazione primaria (rete idrica e fognante) e di urbanizzazione secondaria (scuole) nelle frazioni dello Scalo ferroviario, di Iotta, di Ghiandaro e di Cerreto. Inoltre le zone rurali vengono elettrificate e realizzate e potenziate le opere di viabilità.

Negli anni '70 a causa del consistente sviluppo che ha principalmente interessato il Centro storico l'Amministrazione comunale del tempo ha approvato il primo strumento urbanistico dotandosi di un programma di fabbricazione, che però non è stato seguito dalla pianificazione particolareggiata, sia pubblica che privata.

Alla fine degli anni '80 venne approvata una variante generale allo strumento urbanistico vigente e con questa scelta si avvia la fase della pianificazione urbanistica particolareggiata pubblica e privata. In questo terzo periodo si promuovono le prime lottizzazioni private, si approva il piano di recupero ed una variante del predetto, si approva il Piano dell'edilizia Economica e Popolare. In ultima analisi questo terzo periodo è caratterizzato dal rapido esaurimento delle zone di completamento, da uno stentato avvio delle lottizzazioni e dal un rilevante ricorso all'edificazione nelle zone agricole.

Oggi il Sistema Insediativo del Comune di San Marco A. è costituito dai seguenti sottosistemi:

- *Centro storico e Centro Urbano;*
- *Frazione Iotta;*
- *Frazione Ghiandaro-Cimino;*
- *Frazione Scalo San Marco-Roggiano;*
- *Frazione Pianette o Cerreto;*
- *L'agglomerato industriale del Fullone;*
- *Il sistema diffuso di abitazioni e Centri Rurali.*

In particolare, il centro storico è la parte ricadente all'interno delle mura medievali, intorno al quale nel '900 si è sviluppato il Centro abitato. Questo Centro ha svolto in passato e svolge tuttora, nei riguardi dei Comuni dell'area circostante (Cervicati, Mongrassano, Cerzeto, Santa Caterina, Malvito, Roggiano Gravina, Fagnano Castello e Tarsia un ruolo importante per i servizi qui presenti (Sede della Diocesi di San Marco-Scalca e del Seminario, Sede della Compagnia dei Carabinieri, sede degli uffici giudiziari, sede del distretto sanitario, sede dell'Ospedale L. Pasteur oggi CAPT, sede di istituti scolastici superiori, sede di agenzie creditizie, sede Uffici dell'INPS, sede di uffici del Lavoro ecc..

In particolare, la Frazione Iotta ha registrato nel corso del dopoguerra uno sviluppo rilevante passando da un agglomerato prettamente agricolo ad un centro agricolo-residenziale.

La linea di sviluppo tendenziale di questa area appare indirizzata verso il completamento edilizio di questa fascia territoriale dove tra l'altro risultano esercizi di ristorazione ben avviati.

Trattasi di un'area che rispetto alle altre risulta più isolata e meno interessata da flussi demografici significativi meritevoli di attenzioni sul piano urbanistico.

In particolare, la Frazione Ghiandaro-Cimino è composta dai nuclei di Ghiandaro e di Cimino che pur mantenendo differenze socioeconomiche, tendono a fondersi in una unica entità territoriale, in quanto entrambe si sviluppano prevalentemente lungo l'ex strada statale n. 533 oltre che lungo delle trasversali che partono dall'arteria principale ma si sviluppano verso territori agricoli vicini.

I punti di forza di quest'area consistono rispettivamente:

- a) *nella vicinanza alla Zona Industriale del Fullone;*
- b) *nella posizione baricentrica rispetto al territorio comunale ed alla rete viaria principale e secondaria;*
- c) *nella presenza dello svincolo della superstrada delle Terme.*

In particolare, la Frazione Scalo ferroviario presenta potenzialità molto rilevanti essendo un punto nevralgico di rilevanza provinciale, regionale ed anche nazionale.

I punti di forza di questa area del territorio comunale sono rispettivamente:

- a) *la contiguità territoriale con l'Area Industriale del Fullone;*
- b) *La presenza dello scalo ferroviario con linee di collegamento Cosenza-Sibari-Taranto e Paola-Sibari-Taranto;*
- c) *La vicinanza dello svincolo autostradale della Salerno-Reggio Calabria;*
- d) *La posizione baricentrica rispetto al territorio della provincia di Cosenza.*

L'Agglomerato Industriale del Fullone, in particolare, è senza dubbio la più importante area del territorio comunale da punto di vista produttivo. E' l'area più vitale per il contesto territoriale dei Comuni che gravitano sulla Valle del Fullone e dell'Esaro e per la stessa provincia di Cosenza.

Quest'area annovera gli stessi punti di forza già rilevati per la contigua località dello Scalo con la quale si è affermata una forte complementarietà.

3.1.3 L'Economia

L'economia di questo territorio fino agli anni settanta era prevalentemente agricola. Negli ultimi anni ha subito una forte evoluzione con l'attuazione dei processi di urbanizzazione e di industrializzazione realizzati prevalentemente negli ultimi 15 anni.

Comunque il settore agricolo ha registrato negli anni più recenti l'ingresso di giovani produttori che in taluni casi hanno dato anche luogo a cooperative, a strutture agro-turistiche e ricettivo- turistiche, nonché a produzioni legate all'industria di trasformazione.

D'altra parte, molti dei terreni agricoli di questo territorio sono stati interessati da processi di urbanizzazione con particolare riguardo alle aree comprese tra le località Cimino e Scalo ferroviario, facenti parte dell'Area di Sviluppo Industriale del Fullone, successivamente estesa a commercio ed a servizi.

Il ruolo di questa area nel sistema territoriale comunale ed in quello dell'intera zona e di fondamentale rilevanza sotto molteplici profili, economici, produttivi e sociali.

Infatti, in questa area si sono registrati in prevalenza investimenti soprattutto nel campo della grande distribuzione commerciale e dei servizi. La gestione dello sviluppo futuro dell'agglomerato del Fullone costituirà un punto cruciale per le strategie di sviluppo economico integrato dell'intera area, da orientarsi sempre più verso filiere agro-alimentare o di trasformazione dei prodotti agricoli dell'intero bacino della valle dell'Esaro e dei sotto-sistemi collinari e montani di cui si è detto.

Pur consapevoli dell'esposizione teorica sulla presenza o meno di fenomeni di organizzazioni criminali che possano coltivare la corruzione, corre l'obbligo di evidenziare un fenomeno esterno che con il passare del tempo assume, dimensioni significative: il gioco d'azzardo per la considerevole presenza di sala giochi sul territorio.

Per la vera analisi del fenomeno e sulla scorta di quanto consigliato dall'Anac, occorre far riferimento alla Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata trasmessa dal Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei Deputati il 14 gennaio 2016, disponibile sulla pagina web:

<http://www.camera.it/leg2017/494?idLegislatura=17&categoria=038&>

3.2 L'analisi del contesto interno

3.2.1 Gli Organi Istituzionali del Comune

Il Consiglio, la Giunta e il Sindaco in carica sono gli organi elettivi di indirizzo e controllo politico-amministrativo, eletti nelle ultime consultazioni elettorali del 24 maggio 2014.

La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da nr. 4 assessori tra cui il Vicesindaco

Il Presidente del Consiglio comunale rappresenta il Consiglio.

3.2.2 La Struttura organizzativa

La Struttura organizzativa delinea l'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali.

L'Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta

Al vertice della Struttura organizzativa si colloca il Segretario, il cui ruolo e le cui funzioni sono disciplinate dall'art. 97 del D.Lgs n. 267/2000 e da altre disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Ai Responsabili dei settori, titolari delle posizioni organizzative, spetta la responsabilità della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dei sei settori in cui è articolata la struttura (Affari generali e socio-culturali, Finanziario e del Personale, Tributi, Tecnico, Demografico, Vigilanza).

L'analisi dei dati relativi alle risorse umane presenti nella dotazione organica del Comune evidenzia, al 31.12.2017, la seguente consistenza di personale a disposizione del Comune:

N.34 unità a tempo indeterminato, di cui n.28 maschi e n.8 femmine;

N.38 unità di personale LSU/LPU, di cui n.27 maschi e n. 11 femmine;

Il numero dei Responsabili di settore è di 6 unità, con il 50% (3) di sesso femminile.

Il rapporto Responsabili/dipendenti è pari a 0,16. L'età media dei dipendenti è pari a 55 anni. L'età media dei responsabili è pari a 55 anni.

3.2.3 L'amministrazione

Sindaco	Virginia Mariotti
Giunta Vicesindaco e Assessore Agricoltura, Forestazione, Politiche della Montagna, Parco Fluviale, Rapporti con le Associazioni Ittico-Venatorie, Valorizzazione del Centro Storico, Edilizia Pubblica Residenziale, Fiere e Mercati.	Giuseppe Mollo
Assessore Ambiente, Bilancio e Programmazione, Patrimonio, Affari Legali e Contenzioso, Attivita' Economiche e Produttive, Agglomerato Industriale, Artigianato, Cooperazione.	Finisia Di Cianni
Assessore Turismo e Spettacolo, Commercio, Fondi Comunitari, Pari Opportunità, Rapporti con la Pro-Loce, Rapporti con L'università.	Angela Petrasso
Assessore Politiche per i Giovani e L'occupazione Giovanile, Sport e Tempo Libero, Trasporti e Politiche per la Mobilità Territoriale, Protezione Civile, Rapporti Cittadino-Ente.	Piergiuseppe Lombardi
Consiglio Gruppo di Maggioranza <i>Popolari e Democratici</i> Gruppo di Minoranza <i>Progetto Comune</i>	Consiglieri Giulio Serra Aquilina Mileti Judith Sandonatoi Catia Fiore Antonio Lanzillotta Annalia Incoronato Gluca Cristofaro Paolo Cristofaro
Mandato	2014-2019

3.2.4 Organigramma Del Comune Di San Marco Argentano

Segretario Comunale

I° Settore	II° Settore	III° Settore	IV° Settore	V° Settore	VI° Settore
Affari Generali	Servizi Demografici	LL.PP. - Urbanistica	Tributi	Ragioneria e Personale	Polizia Municipale
Segreteria Generale	Servizi demografici	Pianificazione del territorio e Lavori Pubblici	Gestione entrate tributarie e servizi fiscali	Bilancio	Gestione polizia urbana
Protocollo	Elettorale	Viabilità	TARSU - TARI	Ragioneria	Polizia rurale
Messi	Leva	Illuminazione pubblica	Gestione Servizio IMU	Inventario	Sicurezza e ordine pubblico
Archivio	Contenzioso	Urbanistica	Tariffe imposte comunali	Personale - gestione economica e giuridica	Polizia annonaria
Albo - Sito	Commercio e attività produttive (SUAP)	Edilizia Privata	Gestione servizio affissione	Controllo gestione	
Strategia e organizzazione		Servizio idrico integrato	Gestione imposta pubblicità		
Assistenza sociale		Ambiente e territorio			
URP		Patrimonio			
Centro Comune		Rete idrica - fognaria			
Pubblica istruzione		Gestione rifiuti urbani			
Assistenza abitativa		Servizi cimiteriali			
Biblioteca					
Comunicazione					
Cultura e associazionismo					
Sport-Turismo					

4. Analisi delle aree di rischio

4.1 La individuazione, la valutazione ed il trattamento del rischio

L'analisi del rischio non è mai fine a sé stessa e, in particolare, non è un'inutile duplicazione dell'analisi del contesto interessato dal rischio. Analizzare i rischi di un'organizzazione significa individuare i singoli fatti che possono metterla in crisi in rapporto all'ambiente nel quale essi si manifestano. In tutto tenendo conto che un rischio è un fatto il cui accadimento è probabile non in astratto, ma in concreto, ossia in relazione alla caratterizzazione del contesto. L'analisi dei rischi è il primo elemento nel quale si articola il piano di prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1, comma 8 della legge 06/11/2012, n. 190. Un buon modo per addivenirvi è sviluppare sistemi di auditing interno.

La conoscenza è il presupposto della reazione ponderata ed efficace. Nessuna strategia è possibile senza un'adeguata conoscenza delle modalità in concreto attraverso cui le azioni che rendono effettivo un evento solo probabile sono attuabili in un contesto di riferimento dato. L'enucleazione delle strategie di contrasto e delle relative misure esaurisce i contenuti del piano di prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1, comma 8 della legge 06/11/2012, n. 190.

Le azioni di contrasto previste ed attuate nei confronti dei rischi organizzativi verranno puntualmente monitorate ed aggiornate per valutarne l'efficacia inibitoria e per misurare l'eventuale permanenza del rischio organizzativo marginale. Da ciò segue che il piano del rischio non è un documento pietrificato, ma, come tutti i piani operativi, uno strumento soggetto a riprogettazione e ad adeguamento continuo sulla base del feed back operativo. Non a caso, l'art. 1, comma 8 della legge 06/11/2012, n. 190 lo prevede nella sua versione triennale con adeguamento anno per anno alla sopravvenienza di presupposti che ne rendono appropriata la rimodulazione.

4.2 Principi per la gestione del rischio (tratti da uni iso 31000 2010)

Per far sì che la gestione del rischio sia efficace, un'organizzazione dovrebbe, a tutti i livelli, seguire i principi riportati qui di seguito.

a) La gestione del rischio crea e protegge il valore.

La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento della prestazione, per esempio in termini di salute e sicurezza delle persone, security¹, rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l'opinione pubblica, protezione dell'ambiente, qualità del prodotto gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, governance e reputazione.

b) La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione.

La gestione del rischio non è un'attività indipendente, separata dalle attività e dai processi principali dell'organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione ed è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento.

¹ Nota Nazionale: per "security" si intende la prevenzione e protezione per eventi in prevalenza di natura dolosa e/o colposa che possono danneggiare le risorse materiali, immateriali, organizzative e umane di cui un'organizzazione dispone o di cui necessita per garantirsi un'adeguata capacità operativa nel breve, nel medio e nel lungo termine. (adattamento delle definizioni di "security aziendale" della UNI 10459:1995)

c) La gestione del rischio è parte del processo decisionale.

La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative.

d) La gestione del rischio tratta esplicitamente l'incertezza.

La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell'incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata.

e) La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva.

Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all'efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili.

f) La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili.

Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d'interesse, osservazioni, previsioni e pareri di specialisti. Tuttavia i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi e tener conto di qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti.

g) La gestione del rischio è "su misura".

La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell'organizzazione.

h) La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali.

Nell'ambito della gestione del rischio individua capacità, percezioni e aspettative delle persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione.

i) La gestione del rischio è trasparente e inclusiva.

Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d'interesse e, in particolare, dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell'organizzazione, assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori d'interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire i criteri di rischio.

j) La gestione del rischio è dinamica.

La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual volta accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza, si attuano il monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano e d altri scompaiono.

k) La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell'organizzazione.

Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione.

4.3 Individuazione delle attività esposte a rischio di corruzione nell'ente.

Aree e sotto-aree di rischio

A) Area: acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an

2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

Si evidenziano, altresì ulteriori aree a rischio cosiddette specifiche già individuate nel PNA 2016:

- smaltimento dei rifiuti
- pianificazione urbanistica.
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso.

Di seguito si riporta l'organizzazione dell'Ente in relazione alle aree a rischio:

SETTORE	1°	AMMINISTRAZIONE GENERALE – AA.GG.
RESPONSABILE	Patrizia Scarniglia	
ADDETTI	7	
AREE A RISCHIO	Concessione contributi economici, esenzioni/riduzioni tickets mensa e servizio trasporto – Acquisti vari sotto soglia	

SETTORE	2°	SERVIZI DEMOGRAFICI
RESPONSABILE	Sergio Scaglione	
ADDETTI	1	
AREE A RISCHIO	Gestione Suap – Affari Legali e contenzioso	

SETTORE	3°	LAVORI PUBBLICI URBANISTICA EDILIZIA
RESPONSABILE	Fabio Scorzo	
ADDETTI	9	
AREE A RISCHIO	Affidamento incarichi tecnici Affidamento lavori, servizi e forniture sottosoglia Redazione disciplinari e capitolati-Raccolta e smaltimento rifiuti – affidamento servizi comunali di manutenzione - concessioni demaniali-Acquisizione e verifica SCIA e DIA	

SETTORE	4°	TRIBUTI
RESPONSABILE	Giuseppina Quintieri	
ADDETTI	2	
AREE A RISCHIO	Sgravi tributi comunali-Accertamenti tributi- Imposta pubblicità-	

SETTORE	5°	RAGIONERIA - PERSONALE
RESPONSABILE	Maria Dolores Barletta	
ADDETTI	2	
AREE A RISCHIO	Reclutamento e selezione personale – progressione del personale - Emissione mandati di pagamento	

SETTORE	6°	POLIZIA MUNICIPALE
RESPONSABILE	Primo Lombardi	
ADDETTI	3	
AREE A RISCHIO	Autorizzazioni occupazioni suolo pubblico Verifiche e controlli – gestione violazioni CdS	

4.5 La mappatura dei processi

La mappatura dei processi è un modo razionale di individuare e rappresentare tutte le attività dell'Ente; essa consiste nella scomposizione di ogni processo nelle sue varie fasi, identificando per ciascuna gli elementi fondamentali.

L'accuratezza e l'eshaustività della mappatura è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione della corruzione; pertanto l'obiettivo del PNA è che gli enti realizzino la mappatura di tutti i processi.

Nel piano dello scorso triennio sono stati individuati i processi soggetti a rischio corruttivo, ma per difficoltà organizzativa non è stato possibile mappare tutti i processi individuati.

E' stato, nel corso dell'anno 2017, eseguita in parte la mappatura di alcuni processi riguardante attività di tutti i settori presenti nell'Ente

E' stata, nel corso dell'anno 2017, eseguita in parte la mappatura di alcuni processi riguardante attività di tutti i settori presenti nell'Ente.

Di seguito le schede di valutazione del rischio:

Tabella 1 - Valutazione del rischio

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' ⁽¹⁾	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ⁽²⁾
<p style="text-align: center;"><u>Discrezionalità</u></p> <p>Il processo è discrezionale ?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No, è del tutto vincolato 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 - E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 - E' altamente discrezionale 5 	<p style="text-align: center;"><u>Impatto organizzativo</u></p> <p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo ? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <ul style="list-style-type: none"> Fino a circa il 20% 1 Fino a circa il 40% 2 Fino a circa il 60% 3 Fino a circa l' 80% 4 Fino a circa il 100% 5
<p style="text-align: center;"><u>Rilevanza esterna</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5 	<p style="text-align: center;"><u>Impatto economico</u></p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <ul style="list-style-type: none"> NO 1 SI 5
<p style="text-align: center;"><u>Complessità del processo</u></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato ?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No, il processo coinvolge una sola p.a. 1 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 	<p style="text-align: center;"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni son stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No 0 - Non ne abbiamo memoria 1 - Sì, sulla stampa locale 2 - Sì, sulla stampa nazionale 3 - Sì, sulla stampa locale e nazionale 4 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5

<u>Valore economico</u>	<u>Impatto, organizzativo, economico e sull'immagine</u>
<p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ha rilevanza esclusivamente interna 1 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) 3 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) 5 	<p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio, o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ?</p> <ul style="list-style-type: none"> - A livello di addetto 1 - A livello di collaboratore o funzionario 2 - A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 - A livello di dirigente di ufficio generale 4 - A livello di capo dipartimento/segretario generale 5
<p style="text-align: center;"><u>Frazionabilità del processo</u></p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti) ?</p> <p>NO 1 SI 5</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Controlli</u> ⁽³⁾</p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No, il rischio rimane indifferente 1 - Sì, ma in minima parte 2 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3 - Sì, è molto efficace 4 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5 	
<p>NOTE:</p> <p>(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro</p> <p>(2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione.</p> <p>(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sulla adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.</p>	

Tabella 2 - Valutazione complessiva del rischio

<p>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'</p> <p>0 nessuna probabilità / 1 improbabile / 2 poco probabile / 3 probabile / 4 molto probabile / 5 altamente probabile</p>
<p>VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO</p> <p>0 nessun impatto / 1 marginale / 2 minore / 3 soglia / 4 serio / 5 superiore</p>
<p>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO</p> <p>=</p> <p>valore frequenza X valore impatto</p>

Mappatura dei procedimenti e valutazione del rischio

Anche se il Piano Nazionale Anticorruzione parla di mappatura dei processi, delle sue fasi e della responsabilità per ciascuna fase, intendendo per processo "... un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (*input* del processo) in prodotto (*output* del processo)" (vedi allegato 1 , pag. 24, del P.N.A.), per quanto riguarda questo Ente locale ci sembra più coerente nonché agevole prendere in esame i procedimenti , intesi come scomposizione dei processi, che già di per sé coprono la quasi totalità dell'attività dell'ente e devono essere già censiti per altre disposizioni normative non ultima il D.lgs. 33/2013, sulla trasparenza che gli destina una specifica sottosezione, da pubblicarsi sul sito nella sezione "Amministrazione trasparente " . Quindi, operativamente, si tratta di riportare sulla tabella 3 i procedimenti già censiti, verificare che siano state contemplate tutte le aree di attività e nell'eventualità integrare l'elenco, dopo di che ad ognuno di questi vanno applicati gli indici di valutazione di cui alla tabella 1 e determinata la valutazione complessiva del rischio (dato numerico). In questa attività di mappatura devono essere coinvolti i responsabili di servizio opportunamente coordinati dal responsabile della prevenzione.

Tabella 3 - Valutazione complessiva del rischio per procedimento

Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio Indice di impatto (2)	Totale punteggio (1) X (2)
1	Concessione contributi e patrocini alle Associazioni operanti nel campo culturale e sociale.	2	5	1	1	5	2	2,66	1	1	0	3	1,25	3,325
2	Erogazione di contributi economici a persone o famiglie disagiate	2	5	1	3	5	2	3	1	1	0	3	1,25	3,75
3	Erogazione servizi cimiteriali	1	5	1	1	1	1	1,66	1	1	0	1	0,75	1,245
4	Gestione servizi demografici	1	5	1	3	1	4	2,5	1	1	1	3	1,5	3,75
5	Gestione servizi di assistenza a soggetti diversamente abili	2	5	3	5	5	4	4	2	1	0	3	1,5	6
6	Gestione servizi di assistenza scolastica (con trasporto scolastico)	2	5	3	3	5	3	3,5	2	1	0	3	1,5	5,25
7	Gestione servizi di assistenza anziani e diversamente abili	2	5	3	5	5	4	4	2	1	0	3	1,5	6
8	Gestione servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale	2	5	1	3	5	2	3	5	5	1	3	3,5	10,5
9	Gestione di servizi di tutela minori	2	5	3	3	5	4	3,66	1	1	0	3	1,25	4,575
10	Gestione servizi di vigilanza sul territorio	2	5	3	5	5	2	3,66	5	5	1	3	3,5	/
11	Gestione servizi di vigilanza sulle attività edilizie e produttive	2	5	3	5	5	2	3,66	5	5	1	3	3,5	12,81

12	Gestione delle entrate tributarie comunali	1	5	3	5	5	4	3,83	5	5	0	3	3,25	12,45
13	Gestione del patrimonio comunale (concessione locazioni vendite) e dello sportello catastale decentrato	1	5	1	5	5	4	3,5	2	1	1	3	1,75	6,125
14	Gestione servizio igiene urbana	2	5	1	3	5	4	3,33	3	1	1	3	2	6,66
15	Gestione servizio idrico integrato	2	5	3	3	5	2	3,33	2	3	1	3	2,25	7,49
16	Gestione interventi a favore delle persone in difficoltà(piano di zona e segretariato sociale)	2	5	1	3	5	4	3,33	2	1	0	3	1,5	4,995
17	Gestione amministrativo-contabile	1	2	5	1	5	5	3,16	1	1	0	3	1,25	3,95
18	Gestione della pianificazione territoriale	2	5	3	5	5	4	4	3	1	0	3	1,75	7
19	Gestione programmazione e controllo economico finanziari	1	5	3	5	5	4	3,83	2	1	0	3	1,5	5,745
20	Gestione protezione civile	2	5	5	5	5	4	4,33	5	1	0	3	2,25	9,742
21	Gestione refezione scolastica	2	5	5	5	5	4	4,33	1	1	0	3	1,25	5,412
22	Gestione regolamentazione e controlli in materia ambientale ed igienico sanitario	2	5	5	5	5	4	4,33	2	1	0	3	1,5	6,495
23	Gestione problematiche abitative	2	5	5	5	5	4	4,33	2	1	0	3	1,5	6,495
24	Gestione patrocini e contributi alle associazioni ricreative e sportive	5	5	1	5	5	2	3,83	1	1	0	3	1,25	4,787
25	Gestione sanzioni amministrative	2	5	3	5	5	4	4	3	1	0	3	1,75	7
26	Gestione edilizia privata e rilascio titoli edilizi	2	5	1	5	5	4	3,66	2	1	0	3	1,5	5,49
27	Gestione sportello unico attività produttive (SUAP)	2	5	3	5	5	4	4	2	1	0	3	1,5	6
28	Gestione servizi di supporto ed integrativi alle scuole di infanzia, scuole primarie ed alle scuole secondarie di primo grado	3	5	3	3	5	4	3,83	2	1	0	3	1,5	5,74
29	Inserimento di anziani disabili in strutture residenziali	2	5	1	3	5	4	3,33	1	1	0	3	1,25	4,162
30	Gestione strutture servizi ed iniziative sportive e socio educative	2	5	1	5	5	4	3,66	1	1	0	3	1,25	4,575

31	Organizzazione manifestazioni ed iniziative culturali	5	5	1	3	5	4	3,83	1	1	0	3	1,25	4,787
32	Edilizia residenziale pubblica	2	5	1	3	5	4	3,33	1	1	0	3	1,25	4,16
33	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio (inclusi impianti sportivi, scuole, palazzo municipale edifici comunali escluso strade e verde)	2	5	1	5	5	4	3,66	2	1	1	3	1,75	6,405
34	Progettare e gestire lavori manutenzione ordinaria e straordinaria su strade ed illuminazione pubblica	2	5	1	5	5	4	3,66	2	1	1	3	1,75	6,405
35	Gestione del verde pubblico	2	5	1	5	5	4	3,66	2	1	0	3	1,5	5,49
36	Progettare e gestire viabilità, circolazione e lavori connessi	2	5	1	5	5	4	3,66	2	1	0	3	1,5	5,49
37	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti	2	5	1	5	5	4	3,76	2	1	0	3	1,5	5,49
38	Fornire supporto legale all'ente	2	5	1	5	5	4	3,66	1	1	0	3	1,25	4,575
39	Gestione acquisti di beni servizi e forniture (economato)	2	5	1	3	5	4	3,33	1	1	0	3	1,25	4,162
40	Gestione appalti e stipulare contratti	1	5	1	5	5	5	3,83	3	1	0	3	1,75	6,702
41	Gestione sistemi informativi	1	5	1	1	5	5	3	3	1	0	3	1,75	5,25
42	Gestione protocollo	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1	1,83
43	Controllo di gestione	1	5	3	1	1	5	2,66	3	1	0	3	1,75	4,655
44	Gestione segreteria dando supporto agli organi istituzionali	2	2	1	1	1	5	0,33	1	1	0	4	1,5	0,495
45	Gestione risorse umane ed organizzazioni	2	5	1	3	5	5	3,5	5	1	0	3	2,25	7,875

5. Trattamento del rischio

Una volta individuate le aree di rischio ed effettuata la mappatura dei procedimenti, si passa alla fase del trattamento del rischio, in cui si individuano i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi.

Il problema dei piani è che finora sono state indicate astrattamente delle misure, che invece devono opportunamente progettarle in base alle priorità rilevate e alle risorse a disposizione.

Si distinguono misure “**obbligatorie**” e misure “**ulteriori**”

Le prime sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge ; le seconde, invece, possono essere inserite a discrezione dell'amministrazione.

È necessario che ogni ente identifichi misure realmente congrue e utili rispetto ai rischi propri di ogni contesto. Le misure definite “**obbligatorie**” non hanno una maggiore importanza o efficacia rispetto a quelle “**ulteriori**”. L'efficacia di una misura dipende, infatti, dalla capacità di quest'ultima di incidere sulle cause degli eventi rischiosi ed è, quindi, una valutazione correlata all'analisi del rischio.

Altra distinzione è tra “**misure generali**” che incidono sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull'intera amministrazione e “**misure specifiche**” che incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio.

Le principali misure anticorruzione sono :

- trasparenza;
- formazione;
- controlli interni;
- codice di comportamento e promozione dell'etica ;
- rotazione;
- regolamentazione delle procedure da adottare nei settori a rischio;
- semplificazione dell'organizzazione e riduzione dei livelli di decisione;
- semplificazione di processi/procedimenti;
- sensibilizzazione e partecipazione dei cittadini;
- procedure di segnalazione dei casi di corruzione e protezione di chi effettua la segnalazione (whistleblowing) ;
- disciplina del conflitto di interessi;
- regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies).

L'identificazione della concreta misura di trattamento del rischio deve rispondere a **tre requisiti**:

1. **Efficacia** nella neutralizzazione delle cause del rischio. L'identificazione della misura di prevenzione discende dall'analisi delle cause dell'evento rischioso.

Ad esempio : se l'analisi ha evidenziato che il rischio in un dato processo è favorito dalla carenza dei controlli, la misura di prevenzione potrà essere l'attivazione di una nuova procedura di controllo o il rafforzamento di quelle già presenti.

Al contrario, se l'analisi del rischio avesse evidenziato che l'evento rischioso è favorito dal fatto che un determinato incarico è ricoperto per un tempo prolungato sempre dal medesimo soggetto, la rotazione potrebbe essere una misura certamente più efficace .

2. **Sostenibilità economica e organizzativa delle misure.** L'identificazione delle misure di prevenzione è strettamente correlata alla capacità di attuazione da parte dell'amministrazione ; altrimenti il PTPC finirebbero per essere irrealistico e quindi restare inapplicato.
Ferma restando l'obbligatorietà delle misure previste come tali dalla legge, l'eventuale impossibilità di attuarle va motivata, come nel caso, ad esempio dell'impossibilità di effettuare la rotazione dei dirigenti per la presenza di un unico dipendente con tale qualifica.
3. **Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.** L'identificazione delle misure di prevenzione non può essere un elemento indipendente dalle caratteristiche organizzative dell'amministrazione.

Le misure individuate devono essere adeguatamente programmate. Per ogni misura è opportuno siano chiaramente descritti almeno i seguenti elementi:

- **la tempistica**, con l'indicazione dei vari passaggi con cui l'amministrazione intende adottare la misura, anche per consentire un agevole monitoraggio da parte del RPC;
- **i responsabili**, in un'ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa; diversi uffici possono essere responsabili di una o più fasi di adozione delle misure;
- **gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi.** Bisogna essere attenti ad individuare indicatori oggettivi e facili da misurare, per evitare che la valutazione dei risultati si traduca in una operazione soggettiva.

Le misure infine vanno **coordinate** con il ciclo della performance, con il codice di comportamento e con il piano sulla "Trasparenza", che da quest'anno diventa addirittura parte integrante del PTPC

6. Le singole Misure

Ai fini di prevenire i rischi di corruzione, la gestione del rischio si conclude con il trattamento, cioè con le singole misure, necessarie per l'Ente, per ridurre o neutralizzare il rischio di corruzione.

6.1 La Formazione in tema di anticorruzione.

La formazione è una misura di carattere generale, ritenuta indispensabile e più incisiva per prevenire il rischio.

La formazione sarà effettuata a tutto il personale dipendente, con la presenza anche dei membri dell'esecutivo.

Si prevedono n. 2 corsi generici sull'anticorruzione, da svolgersi, il primo, nel primo semestre dell'anno e la seconda entro il 31 ottobre 2018.

Per i responsabili dei settori sono state già impartite direttive per corsi specifici nelle seguenti aree:

gestione del personale

Polizia Locale
Settore demografico
Gare appalti e contratti
Affari Generali e segreteria
Lavori Pubblici
Commercio e Suap
Urbanistica
Ragioneria e Tributi
Area Servizi Sociali

Tutti i corsi specifici saranno on line, rivedibili più volte, da tutto il personale che dispone già di una password unica per tutti i corsi.

Sarà svolto anche un corso on line anche per gli amministratori.

Sarà dato ai dipendenti un termine entro i quali seguire il corso; al termine si sarà un report da parte di ognuno in forma di conferenza.

6.2 Il codice di comportamento

Il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Marco Argentano a cui il presente Piano triennale 2018/2020 fa esplicito riferimento, è quello approvato dalla Giunta Comunale, con deliberazione n.17 del 30/12/2013. Non sussistono elementi per apportare modifiche e integrazioni al predetto codice di comportamento. Il codice di comportamento sarà allegato ad ogni contratto individuale di lavoro.

6.3 La rotazione

La rotazione è una misura organizzativa preventiva; l'alternanza riduce il rischio in quanto il dipendente pubblico che si occupa per lungo tempo dello stesso tipo di attività, instaura rapporti che, potenzialmente, sono in grado di attivare dinamiche inadeguate e prassi consolidate scorrette.

Per il Comune di San Marco Argentano, però, si riscontrano difficoltà di natura oggettiva, in quanto siamo in presenza di responsabili di settore unici. Vi è, in sostanza, il rischio di affidare compiti e responsabilità a figure inadeguate, prive delle competenze necessarie per lo svolgimento e alla gestione loro affidata.

Per il nostro Ente, saranno, in alternativa alla rotazione, attuati controlli più intensificati.

6.4 La tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito c.d. Whistleblowing.

La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti è stata introdotta nel nostro ordinamento quale misura di prevenzione della corruzione, imponendo peraltro alle amministrazioni di individuare una procedura finalizzata a garantire tale tutela e a stimolare le segnalazioni da parte del dipendente.

Nel corso dell'anno è stata approvata la legge 30 novembre 2017, n. 179 in materia di whistleblowing e pertanto vi è la necessità di modificare il PTCPT per adeguarsi alle novità introdotte e precisamente:

- È stato nuovamente modificato l'articolo 54 bis del Testo Unico del Pubblico Impiego stabilendo che il dipendente che segnala al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità nazionale anticorruzione o ancora all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile casi di maladministration, ossia le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.
- Reintegrazione nel posto di lavoro. La nuova disciplina prevede che il dipendente sia reintegrato nel posto di lavoro in caso di licenziamento e che siano nulli tutti gli atti discriminatori o ritorsivi. L'onere di provare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione sarà a carico dell'amministrazione.
- Sanzioni per gli atti discriminatori. L'Anac, a cui l'interessato o i sindacati comunicano eventuali atti discriminatori, applica all'ente (se responsabile) una sanzione pecuniaria amministrativa da 5.000 a 30.000 euro, fermi restando gli altri profili di responsabilità.
- Inoltre, l'Anac applica la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro a carico del responsabile che non effettua le attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.
- Segretezza dell'identità del denunciante. Non potrà, per nessun motivo, essere rivelata l'identità del dipendente che segnala atti discriminatori e, nell'ambito del procedimento penale, la segnalazione sarà coperta nei modi e nei termini di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 241/90.
- Blocco della tutela. Sempre secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 179/2017, l'unico caso in cui il dipendente che denuncia atti discriminatori non avrà diritto alla tutela sarà quello di condanna del segnalante in sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o quando sia accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave.
- Estensione della nuova disciplina al settore privato. Le nuove disposizioni valgono non solo per tutte le amministrazioni pubbliche, ma si rivolgono anche a chi lavora in imprese che forniscono beni e servizi alla Pa.
- Giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio. L'articolo 3 del provvedimento introduce, in relazione alle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nel settore pubblico o privato, come giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio, professionale, scientifico e industriale, nonché di violazione dell'obbligo di fedeltà all'imprenditore, il perseguimento, da parte del dipendente che segnali illeciti, dell'interesse all'integrità delle amministrazioni alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni.

La legge 179/2017 inoltre prevede che : “ Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

A sua volta il comma 5 prevede che : L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

Pertanto nel corso del 2018 l'amministrazione si doterà di un sistema di ricezione delle segnalazioni conforme alle Linee Guida ANAC

La normativa viene recepita nel presente piano adottando le seguenti misure :

Identità del segnalante

La garanzia di riservatezza presuppone che il segnalante renda nota la propria identità. Non rientra, dunque, nella fattispecie prevista dalla norma come «dipendente pubblico che segnala illeciti», quella del soggetto che, nell'inoltrare una segnalazione, non si renda conoscibile. In sostanza, la *ratio* della norma è di assicurare la tutela del dipendente, mantenendo riservata la sua identità, solo nel caso di segnalazioni provenienti da dipendenti pubblici individuabili e riconoscibili.

Resta ferma anche la distinta disciplina relativa ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che, in presenza di specifici presupposti, sono gravati da un vero e proprio dovere di riferire senza ritardo anche, ma non solo, fatti di corruzione, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 del codice di procedura penale e degli artt. 361 e 362 del codice penale.

Oggetto della segnalazione

L'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 prevede espressamente che il dipendente pubblico possa segnalare le «*condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro*». In questa dicitura rientra non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*.

Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

Ciò appare in linea, peraltro, con il concetto di corruzione, volto a ricomprendere le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è necessario sia tenere conto dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che l'amministrazione o l'ente svolga attività ispettive interne che

rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

In ogni caso, considerato lo spirito della norma - che è quello di incentivare la collaborazione di chi lavora all'interno delle pubbliche amministrazioni per l'emersione dei fenomeni corruttivi - non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo invece sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra indicato.

In questa prospettiva è opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire all'amministrazione di effettuare le dovute verifiche.

Come previsto dall'art. 54-bis, co. 1, del d.lgs. 165/2001 la predetta tutela, tuttavia, trova un limite nei «*casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile*».

Ai sensi dell'art. 54-bis, co. 2, l'amministrazione è tenuta, inoltre, a garantire nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare avviato nei confronti del segnalato, la riservatezza dell'identità del segnalante.

La norma fornisce già un'indicazione specifica disponendo che, se l'addebito contestato si fonda su altri elementi e riscontri oggettivi in possesso dell'amministrazione o che la stessa abbia autonomamente acquisito a prescindere dalla segnalazione, l'identità del segnalante non possa essere rivelata senza il suo consenso.

Invece, quando la contestazione che ha dato origine al procedimento disciplinare si basa unicamente sulla denuncia del dipendente pubblico, colui che è sottoposto al procedimento disciplinare può accedere al nominativo del segnalante, anche in assenza del consenso di quest'ultimo, solo se ciò sia "assolutamente indispensabile" per la propria difesa.

La garanzia di riservatezza è una delle condizioni che incoraggiano il dipendente pubblico ad esporsi segnalando fenomeni di illiceità. Pertanto spetta al responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari valutare, su richiesta dell'interessato, se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa. In ogni caso, sia in ipotesi di accoglimento dell'istanza, sia nel caso di diniego, il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari deve adeguatamente motivare la scelta come peraltro previsto dalla legge 241/1990.

È opportuno, comunque, che il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari venga a conoscenza del nominativo del segnalante solamente quando il soggetto interessato chieda sia resa nota l'identità dello stesso per la sua difesa. Gravano sul responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui sono tenuti il Responsabile della prevenzione della corruzione e gli eventuali componenti del gruppo di supporto.

Ai sensi dell'art. 54-bis, co. 4, la segnalazione è comunque sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990.

Al fine di garantire la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, la segnalazione viene inviata direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione dell'amministrazione, ossia al Segretario Comunale

Qualora le segnalazioni riguardino il Responsabile della prevenzione della corruzione gli interessati possono inviare le stesse direttamente all'A.N.AC..

Per tutelare il dipendente che segnala gli illeciti e garantire quindi l'efficacia del processo di segnalazione il sistema di gestione delle segnalazioni deve essere capace di:

- gestire le segnalazioni in modo trasparente attraverso un *iter* procedurale definito e comunicato all'esterno con termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;
- tutelare la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione;
- tutelare il soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette;
- tutelare la riservatezza del contenuto della segnalazione nonché l'identità di eventuali soggetti segnalati;
- consentire al segnalante, attraverso appositi strumenti informatici, di verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria.

L'amministrazione dovrà prevedere le opportune cautele al fine di:

- identificare correttamente il segnalante acquisendone, oltre all'identità, anche la qualifica e il ruolo;
- separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario;
- non permettere di risalire all'identità del segnalante se non nell'eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato: ciò a motivo del fatto, già ricordato, che l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato come previsto dall'art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. 165/2001;
- mantenere riservato, per quanto possibile, anche in riferimento alle esigenze istruttorie, il contenuto della segnalazione durante l'intera fase di gestione della stessa. A tal riguardo si rammenta che la denuncia è sottratta all'accesso di cui all'art. 22 e seguenti della legge 241/1990.

Attualmente l'Amministrazione non è in possesso di procedure informatiche per la gestione delle segnalazioni e pertanto il procedimento si svolgerà mediante invio di segnalazioni in doppia busta chiusa. La busta all'interno dovrà contenere la dicitura "ATTENZIONE – segnalazione di whistleblowing – NON APRIRE e consegnare chiusa al Segretario Comunale"

Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il Responsabile inoltra la segnalazione ai soggetti terzi competenti - anche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti - quali:

- il dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
- l'ufficio procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
- l'Autorità giudiziaria, la Corte dei conti e l'A.N.AC., per i profili di rispettiva competenza;

- il Dipartimento della funzione pubblica.

Nel caso dovesse essere attivata una procedura informatica non eccessivamente onerosa, sarà attuata presso l'Ente.

6.5 Altre misure specifiche

Sulla base dell'analisi del contesto e della mappatura dei processi di cui sopra, si stabilisce di adottare le seguenti misure di contrasto del rischio di corruzione :

ROTAZIONE	La rotazione non viene effettuata per i vincoli oggettivi espressi al precedente punto 7.3; viene stabilito di intensificare i controlli interni – verrà sottoposto a controllo un numero di atti doppio rispetto ai settori dove è stata effettuata la rotazione
MEPA	Una importante misura di contrasto è l'utilizzo del MEPA. Si stabilisce di attivare un albo di ditte di fiducia dell'ente, nell'ambito del quale verranno di volta in volta sorteggiate le ditte da invitare; in alternativa si procederà con la pubblicazione di manifestazione di interesse. Gli inviti verranno diramati tramite il MEPA
AFFIDAMENTI DIRETTI	Nella sezione del sito Amministrazione Trasparente verranno indicati in apposita sezione tutti gli affidamenti diretti – con indicazione degli importi e delle ditte in favore dei quali vengono disposti
STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE	<ul style="list-style-type: none"> • Istituzione modello verifica positiva delle SCIA pervenute all'ufficio urbanistica • Istituzione registro SCIA pervenute con collegamento alle richieste istruttorie e alle dichiarazioni di improcedibilità • Istituire modello check list per verifiche richieste esenzione ticket servizi sociali • Istituire modello check list per richieste contributi • Istituzione registro richieste di sgravio tributi • Istituzione elenco posizioni verificate su simulazione massiva per emissione accertamenti tributari
REGOLAMENTAZIONE DELLE PROCEDURE	<ul style="list-style-type: none"> • Adeguare regolamento acquisizione in economia al D. Lgs. 50/2016 • Aggiornamento regolamento su concessione contributi
FORMAZIONE	Per la formazione, si rinvia a quanto esposto al precedente punto 7.1
PATTI DI INTEGRITA'	L'ufficio Tecnico – LLPP predisporrà un modello di patto di integrità da far sottoscrivere a tutti coloro che stipuleranno contratti con l'ente, di qualunque importo. Per i soggetti iscritti all'albo dei fornitori, potrà essere acquisita una unica sottoscrizione del patto, a valenza per tutta la durata dell'iscrizione all'albo
REVOLVING DOORS	A tutti i cessati dal servizio verrà richiesto il rilascio di una dichiarazione di non intrattenere rapporti con soggetti che hanno avuto affidamenti da parte del Comune negli ultimi 5 anni di

	<p>servizio dell'interessato.</p> <p>Stante il carattere della corruzione (estesa anche a comportamenti minimi e non solo a casi eclatanti) la dichiarazione verrà richiesta ai cessati di tutte le categorie</p>
OBBLIGO DI ASTENSIONE – INCOMPATIBILITA'	In tutti i casi di incarichi conferiti (p.o. – responsabilità di procedimento – nomina in commissioni ecc.) verrà acquisita una dichiarazione dell'interessato sulla inesistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità ex D. lgs. 39/13 e una dichiarazione sulla inesistenza di cause di astensione ai sensi del codice di comportamento
CODICE DI COMPORTAMENTO	Il codice di comportamento verrà allegato a tutti i contratti di lavoro sottoscritti, anche a tempo determinato e dovrà essere sottoscritto da tutti coloro che ricevono incarichi di collaborazione
INCARICHI EXTRAUFFICIO	Tutti i dipendenti dovranno rilasciare annualmente una dichiarazione su incarichi ricevuti al di fuori dell'ufficio, ai fini della pubblicazione sul sito dell'ente – sezione amministrazione trasparente
SENSIBILIZZAZIONE DELLA SOCIETA' CIVILE	Verranno periodicamente inseriti sul sito dell'ente degli avvisi in cui si solleciterà l'intervento degli stakeholders sui principali aspetti della vita amministrativa, con richiesta di interventi collaborativi
TRASPARENZA	<p>PUBBLICAZIONE SUL SITO SEZIONE Amministrazione Trasparente dei seguenti atti ulteriori rispetto agli obblighi di legge :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>elenco affidamenti diretti</u> • <u>elenco SCIA pervenute</u> • <u>elenco richieste sgravi tributari concessi</u> • <u>tutti gli atti dell'OIV</u> • <u>tutti i verbali dell'Organo di Revisione Contabile</u> • <u>elenco di tutti gli atti di concessione di contributi e/o sovvenzioni (per quelli riguardanti contributi per patologie o per condizioni di disagio economico, verranno indicati solo i dati aggregati)</u> • <u>elenco di tutti i mandati di pagamenti emessi, con cadenza trimestrale</u>

7. TRASPARENZA: approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da intendersi quindi come articolazione del presente Piano di prevenzione della corruzione, garantendo in tal modo anche l'integrazione con il Piano triennale della performance.

7.1 Amministrazione Trasparente ed Accesso Civico

La complessità della norma e delle successive linee guida dell'ANAC, emanate solo il 29/12/2016, esigono uno studio approfondito dei vari istituti e, a tal proposito, dovranno essere fatte delle azioni di formazione a supporto dell'implementazione dei vari istituti che sono:

- l'istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013;
- l'Amministrazione Trasparente, cioè la pubblicazione, sull'apposita sezione del sito internet del nostro comune, di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

Questi due istituti sono senza dubbio la misura più concreta ed utile al fine dell'implementazione della cultura e delle buone pratiche contro la corruzione delineato dal Legislatore della legge 190/2012.

L'articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016 prevede infatti:

"La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. ".

Nel PNA 2016, l'ANAC dispone che la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPC.

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza sarà parte integrante del PTPC in una "apposita sezione".

7.2 Il nuovo accesso civico e gli altri diritti di accesso ai documenti amministrativi

L'undici novembre 2016, sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è comparso un avviso con cui si dava avvio ad una consultazione pubblica per definire le Linee Guida sull'accesso civico.

Il 29/12/2016 sono state emanate, e pubblicate sul sito dell'ANAC, le linee guida definitive; nei prossimi mesi si dovranno attuare tutte le misure previste di un percorso normativo che ha avuto questi passaggi:

- *Fino al 2013 nel nostro ordinamento il diritto di accesso agli atti era previsto, oltre che da alcune norme speciali, dagli art. 24 e seg. della legge 07/08/1990, n. 2-11 e regolamentato dal DPR 121/04/2006, n. 184.*
- *Con l'emanazione del D. Lgs. 04/03/2013 n. 33 è stato introdotto l'accesso civico limitato a tutti gli atti che devono essere pubblicati in Amministrazione Trasparente, cioè sul sito internet istituzionale di questo comune.*
- *Il D.lgs. 25/05/2016, n.97. modificando il D.lgs.33/2013, introduce l'accesso civico generalizzato, senza alcuna limitazione soggettiva e nei confronti di tutti gli atti della pubblica amministrazione e non solo a quelli di "Amministrazione Trasparente"*

7.3 Gli altri diritti di accesso

Va preventivamente sottolineato che la materia del diritto di accesso rimane regolamentata anche da alcune norme speciali, che hanno delineato, dal 1990 in poi una sorta di rivoluzione della PA, che raggiunge il suo apice con l'accesso civico.

Si è passato dal previgente al 1990 "segreto d'ufficio" opposto a qualsiasi richiesta di informazione dei cittadini, al diritto di accesso per la tutela di una propria posizione soggettiva della legge 24/11/1990 alla definitiva disposizione rispetto all'accesso generalizzato a tutti gli atti senza alcuna motivazione del Dlgs 33/2013.

In questo contesto di riforma "continua e permanente" della PA rimangono ancora applicabili i seguenti istituti:

7.4 Il diritto di accesso del consigliere comunale

Previsto dal D.Lgs. 18/08/2000 n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali": Art. 43 - Diritti dei consiglieri.

I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

7.5 Accesso ai propri dati personali detenuti da chiunque in una banca dati cartacea o informatica

Previsto dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196: "Codice in materia di protezione dei dati personali": Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.

Ciascuno, nei confronti di chiunque, ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

7.6 Accesso dell'avvocato ai dati della PA per le indagini difensive

Previsto da Codice di Procedura Penale: art. 391-quater- Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione.

7.7 Accesso ambientale

Previsto dal D.Lgs. 19/08/2005 n. 195 - Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale: Art. 3 Accesso all'informazione ambientale su richiesta.

Si intende "informazione ambientale": qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente lo stato degli elementi dell'ambiente.

Secondo questo decreto la P.A. deve rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse. Il decreto spiega e disciplina questo importante diritto dei cittadini.

7.8 Accesso sugli appalti

Previsto dal D.Lgs. 18/04/2016 n. 50- cosiddetto: "nuovo codice degli appalti": Art. 53 - Accesso agli atti e riservatezza.

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti.

L'ANAC e gli altri organismi ministeriali stanno mettendo a punto un sistema centrale per costituire una banca dati su tutte le forniture pubbliche.

7.9 Accesso e riservatezza dei dati personali

Sullo sfondo di queste novità normative, c'è sempre stato il problema della riservatezza dei dati personali: *"come è possibile rendere pubblici i documenti contenenti dati personali, che sono per definizione riservati?"*

Questo interrogativo, al di là del tema trattato in questo documento, è ancora più evidente per quanto attiene all'accesso civico, dove non serve neppure alcuna motivazione.

In realtà il problema è meno complicato di quello che potrebbe apparire; il legislatore ha infatti previsto, sia nell'accesso civico che in quello ordinario, la notifica ai controinteressati, che si basa sull'art. 3 del D.P.R. 12-4-2006 n. 184 - Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi e ha posto dei limiti alla pubblicazione di dati personali, quali, ad esempio, la corresponsione di contributi per ragioni di salute.

Ogni cittadino che ritiene violati i suoi diritti di riservatezza su suoi dati che altri cittadini o altre amministrazioni hanno interesse a visionare, potrà in ogni momento opporsi con un'adeguata e motivata nota al comune.

7.10 Il "freedom of information act" (FOIA)

Con il d.lgs. numero 97/2016 è stata modificata sia la "legge anticorruzione" che il "decreto trasparenza", questa norma è stata definita, forse un po' impropriamente "FOIA", acronimo della locuzione inglese "freedom of information act", molto più semplicemente: "la norma per la libertà di informazione".

Dove l'uso del termine "libertà" sembra spropositato rispetto al semplice accesso agli atti, che peraltro, come abbiamo già visto, era possibile fin dal 1990.

La riforma apporta ai diritti dei cittadini delle nuove opportunità.

7.11 L'accesso civico generalizzato

Con la nuova definizione, l'accesso civico si configura come diritto ulteriore sia al diritto di accesso che all'amministrazione trasparente, nel senso che è molto più ampio per diventare generalizzato nei confronti di ogni "documento, informazione o dato" detenuto dalla pubblica amministrazione. In questo caso dunque:

- *Basta un'istanza senza motivazione*
- *Non serve indicare alcun interesse personale per tutelare una situazione giuridicamente rilevante*

7.12 Le esclusioni all'accesso civico generalizzato

Da subito i responsabili degli uffici pubblici si sono detti preoccupati in quanto un diritto così ampio, al di là delle complicazioni pratiche per la loro attività, poteva mettere in pericolo altri diritti o "posizioni delicate": per l'intero ordinamento democratico, per la riservatezza delle persone e per la tutela della concorrenza commerciale ed industriale.

La norma ha previsto delle cautele, che vedremo nel seguito, ma ha anche ulteriormente previsto, all'art. 5 bis comma 6 "Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, [...], adotta linee guida recanti indicazioni operative."

L'ANAC ha emanato le linee guida.

7.13 L'esercizio dell'accesso civico -l'istanza

L'obbligo, previsto dalla normativa vigente in capo al comune e alle altre pubbliche amministrazioni, di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Il diritto di accesso civico generalizzato prevede inoltre il diritto di accedere direttamente ad ulteriori documenti o informazioni semplicemente "detenute" dal comune.

È necessario che il cittadino faccia un'istanza di accesso civico, con cui identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Per l'istanza la norma non richiede motivazione e può essere trasmessa alternativamente con le modalità di cui all'art. 38 del DPR 28112/2000 n. 445 (cartacea con firma di fronte al dipendente addetto o con allegata copia del documento di identità) o con quelle degli artt. 64 e 65 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica)

7.14 L'avvio del procedimento e la chiusura "semplice"

L'ufficio protocollo comunale a cui perviene l'istanza, salvo che non venga subito presentata al dipendente addetto, dovrà trasmetterla tempestivamente al responsabile del procedimento, che andrà individuato tra:

- *l'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;*
- *Ufficio relazioni con il pubblico;*
- *ufficio indicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;*

• *al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria"*

Costui dovrà fare, alternativamente, una delle tre cose:

- *Rigettare la stessa per manifesta improcedibilità ex art. 2 della legge 07/08/1990, n. 241*
- *Accogliere immediatamente l'istanza.*
- *Dare avvio al procedimento per il reperimento delle informazioni/atti e informare gli eventuali controinteressati*

Al comma 5 dell'art. 5 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33 come modificato ed integrato si dice che:

"Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione"

I diritti che il comune deve tutelare avvisando i controinteressati sono:

- *la protezione dei dati personali;*
- *la libertà e la segretezza della corrispondenza;*
- *gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.*

L'accesso civico è denegato inoltre con provvedimento motivato quando è necessario tutelare:

- *la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;*
- *la sicurezza nazionale;*
- *la difesa e le questioni militari;*
- *le relazioni internazionali;*
- *la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;*
- *la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;*
- *il regolare svolgimento di attività ispettive.*

7.15 La chiusura del procedimento dopo l'avviso ai controinteressati

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Il provvedimento finale deve essere motivato e deve avere l'indicazione dei soggetti e delle modalità di effettuare ricorso.

Potrebbe essere necessario né accogliere pienamente né denegare completamente l'istanza; in analogia con il diritto di accesso, si potrà con un apposito provvedimento da notificare/inviare a chi ha fatto l'istanza:

- *Differire ad altro momento il rilascio di quanto richiesto;*

- *Limitare il rilascio solo ad alcuni degli atti e provvedimenti richiesti*

7.16 La segnalazione dell'omessa pubblicazione

Ogni inadempimento degli obblighi di pubblicazione sul sito dell'Amministrazione trasparente ha un suo responsabile, che potrà subire per detta mancanza quanto prevede l'art.43 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33 come modificato ed integrato.

In particolare qualora detti inadempimenti siano particolarmente gravi (la norma non spiega quali siano i parametri di gravità), il responsabile della trasparenza "segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'O/N ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità".

7.17 La trasparenza e le gare d'appalto

Come abbiamo già accennato il decreto "FOIA" e il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di "Nuovo codice dei contratti" hanno notevolmente incrementato i livelli di trasparenza delle procedure d'appalto.

L'articolo 22 del nuovo codice, rubricato "*Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico*", prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatari pubblichino, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse.

I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.

Mentre l'articolo 29, recante "*Principi in materia di trasparenza*", dispone:

"Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

Invariato il comma 32 dell'articolo 1 della legge 190/2012, per il quale per ogni gara d'appalto le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web:

- *la struttura proponente;*

- *l'oggetto del bando;*
- *l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;*
- *l'aggiudicatario;*
- *l'importo di aggiudicazione;*
- *i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;*
- *l'importo delle somme liquidate.*

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'ANAC.

Nel nostro sito internet le presenti informazioni sono pubblicate nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente

8. TRASPARENZA

La trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione.

Essa è posta al centro di molte indicazioni e orientamenti internazionali in quanto strumentale alla promozione dell'integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica.

All'attuale quadro normativo in materia di trasparenza il d.lgs. 97/2016 ha apportato rilevanti innovazioni.

Tra le modifiche più importanti del d.lgs. 33/2013 si registra quella della piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT) come già indicato nella delibera n. 831/2016 dell'Autorità sul PNA 2016 .

Le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti, pertanto, ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza in cui sia chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza..

Per quel che concerne i contenuti, gli obiettivi strategici in materia di trasparenza definiti da parte degli organi politici costituiscono elemento necessario, e dunque ineludibile, della sezione del PTPC relativa alla trasparenza.

In particolare l'art. 3 del d.lgs. 33/2013 (co. 1-bis) prevede la possibilità di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale ; ciò in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti tenuti a osservare le disposizioni del d.lgs. 33/2013.

Si consideri, inoltre, quanto previsto all'art. 9-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, in base al quale qualora i dati che le amministrazioni e gli enti sono tenute a pubblicare ai sensi del d.lgs. 33/2013 corrispondano a quelli già presenti nelle banche dati indicate nell'allegato B) del d.lgs. 33/2013, le amministrazioni assolvono agli obblighi di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati. Nella sezione "Amministrazione trasparente" dei rispettivi siti istituzionali è inserito un mero collegamento ipertestuale alle banche dati contenenti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione.

Si sottolinea infine la modifica apportata all'art. 10 del D. lgs. 33/2013 :
il PTPC deve contenere , in una apposita sezione, l'individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013, in un'ottica di responsabilizzazione maggiore delle strutture interne delle amministrazioni ai fini dell'effettiva realizzazione di elevati standard di trasparenza

Pertanto il Responsabile della Pubblicazione e dell'Aggiornamento dei Dati sul sito dell'Ente ed in particolare sulla Sezione Amministrazione Trasparente viene individuato nella dipendente Patrizia Scarniglia che si avvarrà del personale appartenente al settore di cui la stessa è Responsabile.

Nella sezione del PTPCT dedicata alla programmazione della trasparenza ogni amministrazione definisce i termini entro i quali prevedere l'effettiva pubblicazione di ciascun dato nonché le modalità stabilite per la vigilanza ed il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi.

Pertanto al presente piano viene allegato lo schema predisposto dall'ANAC riepilogativo degli obblighi di pubblicazione, intendendosi qui integralmente recepiti i termini in esso fissati.

Nell'obiettivo di programmare e integrare in modo più incisivo e sinergico la materia della trasparenza e dell'anticorruzione rientra, inoltre, la modifica apportata all'art. 1, co. 7, della legge 190/2012 dall'art.41, co. 1, lett. f) del d.lgs. 97/2016 in cui è previsto che vi sia un unico Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Il RPCT dovrà pertanto occuparsi di svolgere la regia complessiva della predisposizione del PTPCT, in costante coordinamento con le strutture dell'amministrazione .

Pertanto si stabilisce che il Segretario Comunale svolga sia le funzioni di RPC che di RT e diventi pertanto RPCT (Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza)

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 97/2016 viene stabilito che, per le pubblicazioni nella sezione Amministrazione Trasparente, vengano seguite le seguenti indicazioni :

1. esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione: l'utilizzo, ove possibile, delle tabelle per l'esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione "Amministrazione trasparente" la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili;

2. indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione: in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione "Amministrazione Trasparente" dovrà essere inserita la data di aggiornamento, distinguendo quella di "iniziale" pubblicazione da quella del successivo aggiornamento.

Si rinvia all'allegato 2 della delibera ANAC 50/2013 per quanto riguarda i criteri di qualità della pubblicazione dei dati, con particolare riferimento ai requisiti di completezza, formato e dati di tipo aperto.

Un'importante modifica è quella apportata all'art. 8, co. 3, dal d.lgs. 97/2016: trascorso il quinquennio i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5.

In particolare deve essere assicurata la pubblicazione dei seguenti atti e documenti :

- a) Piani triennali di prevenzione della corruzione e delle trasparenza

- b) documenti di programmazione strategico-gestionale ed in particolare il DUP, la Programmazione dei fabbisogni di Personale e i piani di contenimento annuale della spesa ;
- c) tutti gli atti degli Organismi indipendenti di valutazione. nella sotto-sezione “*Controlli e rilievi sull’amministrazione*”.
- d) incarichi di collaborazione e di consulenza conferiti e affidati a soggetti esterni a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito.
- e) bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione, i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove scritte”. I criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da definirsi ai sensi della normativa vigente, vengono pubblicati tempestivamente non appena disponibili. Le tracce delle prove scritte, invece, non possono che essere pubblicate dopo lo svolgimento delle prove.
- f) «i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124», ossia il d.lgs. 175/2016;
- g) ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 «*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*», a cui la lettera d-bis) rinvia, vengono pubblicati anche i provvedimenti e i contratti di cui ai co. 5 e 6 dell’art. 19 del d.lgs. 175/2016.
- h) In virtù di quanto disposto dall’art. 26, devono essere pubblicati gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi economici in favore di soggetti pubblici o privati, sia i medesimi atti di concessione di importo superiore a 1.000 euro. Al riguardo si rinvia a quanto già indicato dall’ ANAC con la delibera 59/2013. Si ricorda che la pubblicazione è condizione di efficacia dei provvedimenti e quindi deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del provvedimento.
- i) Con l’art. 5 del d.lgs. 97/2016 è stato inserito l’art. 4-bis del d.lgs. 33/2013 concernente la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Pertanto si stabilisce di procedere alla pubblicazione, per ogni semestre, di tutti i pagamenti effettuati, con la pubblicazione di una tabella contenente l’indicazione di tutti i mandati di pagamento emessi .
- j) Ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 33/2013, sono pubblicati il bilancio di previsione e consuntivo, completo di allegati, entro trenta giorni dalla sua adozione. Essi devono essere pubblicati in formato tabellare aperto in modo da consentirne l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. Si fa presente che ai fini della predisposizione dei relativi schemi si farà riferimento al d.p.c.m. 22 settembre 2014 «*Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni*», aggiornato con il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 aprile 2016 (GU n.139 del 16.6.2016) «*Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2014, in materia di definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su Internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi*».
- k) Strettamente connesso, e in qualche modo complementare, alla pubblicazione integrale e semplificata dei documenti di bilancio nonché dei dati relativi alle entrate e alla spesa, risulta essere l’obbligo di pubblicazione del piano di indicatori di cui al co. 2, con cui si fornisce ai cittadini la possibilità di esercitare anche un controllo sugli obiettivi della pubblica amministrazione. Occorre, peraltro, evidenziare che il d.lgs. 126/2014, fra le diverse modifiche apportate al d.lgs. 118/2011 («*Disposizioni in materia di*

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»), ha introdotto l'art. 18-bis («*Indicatori di bilancio*») che, di fatto, estende anche agli enti territoriali l'obbligo di pubblicazione del Piano degli indicatori che, allo stato, in base alle indicazioni dell'art. 29, co. 3, era riservato ai soli enti di cui al d.lgs.91/2011. Si tratta, in sostanza, di un sistema di indicatori misurabili e riferiti ai programmi quale parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione ed è diretto a consentire la comparazione dei bilanci.

- l) L'art. 30, solo in minima parte modificato dal d.lgs. 97/2016, prevede la pubblicazione delle informazioni identificative degli immobili posseduti e, nella nuova formulazione, anche di quelli detenuti, nonché dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. Questa amministrazione, pertanto, procederà alla pubblicazione sul sito del patrimonio immobiliare a propria disposizione, posseduto in ragione di un titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento o semplicemente detenuto; ciò, evidentemente, allo scopo di consentire alla collettività di valutare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, anche patrimoniali, nel perseguimento delle funzioni istituzionali. Ove possibile, le informazioni sugli immobili saranno rese sulla base dei dati catastali.
- m) L'art. 31, come novellato dall'art. 27 del d.lgs. 97/2016, si sofferma sulla pubblicazione degli esiti dei controlli sull'attività amministrativa, prevedendo la pubblicazione della relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei Conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle Amministrazioni e dei loro uffici. Pertanto si stabilisce di pubblicare sul sito tutti i verbali dell'organo di revisione.
- n) L'art. 29 del d.lgs. 97/2013, nell'integrare il disposto dell'art. 33, ha previsto che nel calcolo dell'indicatore annuale e trimestrale dei tempi medi di pagamento, le amministrazioni devono considerare, oltre gli acquisti di beni, servizi e forniture, anche i pagamenti relativi alle prestazioni professionali, non indicati nella precedente formulazione. Viene in tal modo chiarito che la misurazione dei tempi riguarda ogni tipo di contratto stipulato dall'amministrazione/ente, ivi compresi quelli aventi a oggetto prestazioni professionali, affidati nel rispetto della disciplina vigente in materia. Il legislatore continua a prestare particolare attenzione al grave fenomeno dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni, interpretando la trasparenza come strumento utile alla emersione e alla riduzione della criticità. Ai fini dell'attuazione di detto obbligo si richiamano gli artt. 9 e 10 del d.p.c.m. 22 settembre 2014 «*Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività' dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni*» e, per i Ministeri, la circolare n. 3 MEF - RGS - Prot. 2565 del 14/01/2015.
- o) Entro il 31 gennaio di ciascun anno verrà pubblicato l'elenco dei residui attivi e passivi esistenti al 31 dicembre precedente. Ossia l'ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici.
- p) In relazione ai "Bandi di gara e contratti", oltre agli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs.50/2016, devono essere pubblicati i verbali delle commissioni di gara, ferma restando la possibilità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato ai predetti verbali, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. 33/2013.
- q) Ai sensi dell'art. 38 riformulato dal d.lgs. 97/2016 viene pubblicato il programma triennale e annuale delle opere pubbliche, con gli aggiornamenti annuali.
- r) Gli obblighi di trasparenza relativi agli atti di governo del territorio di cui all'art. 39, sono stati semplificati dal d.lgs. 97/2016, anche in considerazione dell'introduzione dell'accesso civico generalizzato. Rimangono oggetto di obbligo di pubblicazione i piani territoriali, i piani di coordinamento, i piani paesistici, gli strumenti urbanistici generali

ed attuativi e le loro varianti. Non sono più oggetto di pubblicazione obbligatoria gli schemi di provvedimento, le delibere di adozione o approvazione e i relativi allegati tecnici.

Accesso civico per mancata pubblicazione di dati

L'art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall'art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:

- a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale (accesso civico "semplice");
- b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico "generalizzato").

Per questi tipi di accesso si rinvia all'apposita sezione di questo PTPCT .

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione normativamente previsti, il legislatore ha confermato l'istituto dell'accesso civico volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti *ex lege*, da pubblicare all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

L'istanza va presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT), il quale è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni.

Sussistendone i presupposti, il RPCT avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Nonostante la norma non menzioni più il possibile ricorso al titolare del potere sostitutivo, da una lettura sistematica delle norme, l'Autorità ritiene possa applicarsi l'istituto generale previsto dall'art. 2, co. 9-bis, della l. 241/90.

Pertanto, in caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del RPCT il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui all'art. 2, co. 9-ter della l. 241/1990.

A tal fine, il titolare del potere sostitutivo viene individuato nel Responsabile del Settore Amministrativo.

A fronte dell'inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Al fine di rendere effettivo il diritto, verranno pubblicati , nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti"/"Accesso civico" gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo.

Riepilogando, Viene prevista la pubblicazione sul sito dell'ente – sezione Amministrazione Trasparente dei seguenti atti ulteriori rispetto agli obblighi di legge :

- elenco affidamenti diretti
- elenco SCIA pervenute
- elenco richieste sgravi tributari concessi

- tutti gli atti dell'OIV
- tutti i verbali dell'Organo di Revisione Contabile
- elenco di tutti gli atti di concessione di contributi e/o sovvenzioni (per quelli riguardanti contributi per patologie o per condizioni di disagio economico, verranno indicati solo i dati aggregati)
- elenco di tutti i mandati di pagamenti emessi, con cadenza semestrale e, a decorrere dal 2018, trimestrale

9. Monitoraggio del Piano

Per il monitoraggio del piano viene istituita una riunione dei responsabili dei settori che si terrà entro il 31 ottobre 2018 per verificare lo stato di attuazione delle misure previste nel PTPCT.

10. Collegamento con il Piano della performance

Nel piano della performance, anche alla luce del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 74, dovrà essere obbligatoriamente essere previsto il raggiungimento degli obiettivi del Piano Anticorruzione e della Trasparenza, come prioritari nell'erogazione delle risorse del salario accessorio.

Nella stesura del Piano degli obiettivi e della performance, saranno individuati specifici obiettivi che possono essere anche specifiche misure in tema di prevenzione dei fenomeni corruzione.

Si elenca una serie di specifici obiettivi che potranno essere attribuiti ai responsabili dei vari settori:

OBIETTIVO	ATTIVITÀ	INDICATORE DI RISULTATO	STRUMENTO DI VERIFICA
Ulteriori misure di contrasto del rischio	Elaborazione regolamento concessione contributi e sussidi	Predisposizione regolamento	Regolamento già all'esame della Commissione Consiliare E verifica del rispetto dei requisiti
Ulteriori misure di contrasto del rischio	Elaborazione adeguamento regolamento acquisizione in economia al Decreto Legislativo 50/2016	Predisposizione del regolamento	Regolamento già all'esame dalla Commissione Consiliare
Elaborazione e trasmissione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità ed inconfiribilità per gli	Predisposizione del modello ed elaborazione della dichiarazione. Esecuzione controllo sulla veridicità delle dichiarazioni costituite.	Controllo di almeno il 10% delle autocertificazioni. N. di pratiche controllate: Verifica sulla disposizione di cui al c.	Trasmissione della nota all'ufficio personale dell'ente e attestazione del controllo.

OBBIETTIVO	ATTIVITÀ	INDICATORE DI RISULTATO	STRUMENTO DI VERIFICA
incarichi di dirigenza e di posizione organizzativa.	Sulla base delle indicazioni ANAC espresse con circolare n. 8 del 18 febbraio 2015.	<p>1-bis dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 relative al divieto di conferire incarichi a soggetti che rivestano o che abbiano rivestito negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.</p> <p>Art. 53, c. 1-bis Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.</p>	
Corretta composizione delle commissioni di gara ai sensi dell'art. 84, c. 8 del D.Lgs. n. 163/2006.	Si tratta di verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dal comma 4 dell'art. 84 del codice dei contratti per evitare che si possano creare situazioni di potenziale conflittualità di interesse.	<p>Controllo di almeno il 10% delle commissioni formate all'interno dell'ente.</p> <p>N. di pratiche controllate:</p> <p>Art. 84, c. 4, del D.Lgs. n. 163/2006 I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.</p>	

OBBIETTIVO	ATTIVITÀ	INDICATORE DI RISULTATO	STRUMENTO DI VERIFICA
Veridicità delle dichiarazioni di autocertificazione e conseguente implementazione e monitoraggio del piano anticorruzione.	Predisposizione della modulistica di autocertificazione inerente alla procedura di formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione.	Controllo del 20% delle dichiarazioni. Art. 35, c. 1, del D.Lgs. n. 165/2001 Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.	Predisposizione del report con evidenza del numero di dichiarazioni acquisite e del numero di dichiarazioni controllate con relativo esito e relativa nota di trasmissione del report al Responsabile della Prevenzione per la corruzione.
Rispetto delle misure in materia di anticorruzione: Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione.	Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere d'invito della clausola di salvaguardia relativa alla condizione per cui il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara ed alla risoluzione del contratto.	Inserimento di clausola nel 100% dei avvisi, bandi di gara e lettere d'invito.	
Rispetto delle misure in materia di	Monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla	Report semestrale e pubblicazione dei dati	

OBBIETTIVO	ATTIVITÀ	INDICATORE DI RISULTATO	STRUMENTO DI VERIFICA
anticorruzione: monitoraggio piano anticorruzione.	legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti.	nell'apposita sezione del portale internet.	
Rispetto delle misure in materia di anticorruzione: Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione.	Corretta redazione e applicazione dei contratti pubblici.	Verifica della corretta esecuzione dei contratti con particolare riferimento all'esecuzione delle attività e delle fatture controllate.	
Rispetto delle misure in materia di anticorruzione: Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione.	Corretta applicazione delle varianti in corso d'opera.	Verifica del 50% delle varianti con particolare riferimento ai rilievi formulati da ANAC con il comunicato 24 novembre 2014.	
Rispetto delle misure in materia di anticorruzione: Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione.	Procedure di gara: misure di prevenzione.	Rotazione dei componenti delle commissioni di gara per tutte le gare diverse dalle procedure aperte.	Avvenuta rotazione di n. commissioni.
Rispetto delle misure in materia di anticorruzione: Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione.	Requisiti di incompatibilità, inconfiribilità, conflitto di interessi per i dipendenti dell'Ente.	<p>Procedura e individuazione di modelli di dichiarazioni sostitutive e autocertificazione e attivazione delle procedure di controllo delle certificazioni.</p> <p>Art. 6 del c.d. Codice di comportamento Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi e regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:</p> <p>a) se in prima persona, suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti</p>	Predisposizione modulistica e ricevimento delle dichiarazioni dei dipendenti.

OBBIETTIVO	ATTIVITÀ	INDICATORE DI RISULTATO	STRUMENTO DI VERIFICA
		<p>finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;</p> <p>b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.</p> <p>Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.</p> <p>Art. 7 - Obbligo di astensione</p> <p>Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti,</p>	

OBBIETTIVO	ATTIVITÀ	INDICATORE DI RISULTATO	STRUMENTO DI VERIFICA
		<p>associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.</p>	
<p>Misure di prevenzione della corruzione per gli incarichi di consulenza e collaborazione concessi dall'Ente.</p>	<p>Preparazione attestazioni da far compilare agli affidatari di incarichi di collaborazione e consulenza da parte dell'ente. Pubblicazione degli stessi.</p>	<p>100% degli incarichi pubblicati con relativa attestazione e curriculum in formato europeo vigente.</p>	